ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 20

Autorizzazione all'esercizio dei rami vita e capitalizzazione

Le imprese di cui al presente titolo, che hanno limitato il proprio oggetto sociale all'attivita' nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata, e che intendono esercitare anche le attivita' rientranti nei rami indicati nel punto A) della Tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita, debbono essere a cio' autorizzate in conformita' a quanto disposto da detto decreto. In aggiunta al capitale minimo di cui al precedente art. 12, le imprese di cui al comma 1 debbono possedere il capitale sociale minimo di cui al decreto legislativo vita.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
Titolo	II — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Capo	II — Condizioni di accesso
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-20-autorizzazione-all-esercizio-dei-rami-vita-e-capitalizzazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it